
con sede in Busto Garolfo, Via IV Novembre 29/31.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

E' costituita con sede legale in Busto Garolfo - Via IV Novembre, 29/31 una società a responsabilità limitata che assume la denominazione sociale "Astro-radio", società a responsabilità limitata.

Art. 2

La durata della società è fissata fino al 31.12.2000, ma potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione della assemblea dei Soci a sensi di legge.

Art. 3

L'oggetto della società si individua nella informazione indipendente e nella occupazione di quegli spazi culturali e di svago che possono essere offerti dallo sfruttamento e dall'uso del mezzo radiofonico, attraverso il quale la Società ha scelto di esprimersi in modo prevalente. L'indipendenza si concretizza nel rifiuto di qualsiasi finanziamento o influenza in ogni modo esercitabile, collegata a fazioni o partiti politici. Il carattere locale dell'attività non prescinde dalla eventuale partecipazione di paesi limitrofi, quando tale partecipazione apporti contributi al dialogo fra le associazioni locali e la popolazione, scopo primario della Società. La Società potrà inoltre acquistare od assumere partecipazioni in altre Società e/o imprese aventi lo stesso scopo, al fine di allargare e diffondere l'uso e la conoscenza del mezzo radiofonico per scopi culturali. La Società potrà inoltre assumere od acquistare partecipazioni in Società di tipo finanziario, sempre che tra l'oggetto sociale di queste ultime vi sia lo scopo di divulgare la cultura e l'informazione attraverso il mezzo radiofonico o altre similari.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 4

Il capitale sociale è fissato in Lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) e potrà essere aumentato con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge

Art. 5

Il capitale sociale è diviso in quote che possono essere di differente ammontare, ma in nessun caso inferiori a Lire 1.000 (mille). Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di Lire 1.000 (mille).

Art. 6

Le quote sono trasferibili con le seguenti formalità e limitazioni : il Socio che intenda trasferire la propria quota è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, nella quale devono essere indicate le condizioni alle quali dimostrerà di poterla trasferire a terzi, nonché il nominativo dell'acquirente. Alle stesse condizioni indicate, in Consiglio di Amministrazione interpellerà gli altri Soci cui spetta il diritto di prelazione alle stesse condizioni di valutazione e pagamento e tale diritto dovrà essere esercitato entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera raccomandata suddetta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Socio richiedente è autorizzato a trasferire la sua quota alle conclusioni comunicate al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto; le quote superiori a Lire 1.000 danno diritto ad un voto per ogni 1.000 Lire.

TITOLO III

ASSEMBLEE

Art. 8

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione a richiesta della maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e quando particolari ragioni lo richiedano al massimo entro sei mesi. La convocazione può avvenire presso la sede sociale o altrove, nei modi e nei casi di legge, con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza (sia per la prima che per la seconda convocazione), il luogo e l'elenco delle materie da trattarsi. Ogni Socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, purchè il rappresentante sia anch'esso Socio.

Art. 10

L'assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'assemblea stessa, il quale nomina un Segretario tra gli intervenuti, a meno che il verbale debba essere redatto da un Notaio ai sensi di legge.

Art. 11

L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed, in terza convocazione, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. E' tuttavia necessario il voto favorevole di un terzo del capitale sociale quando le deliberazioni riguardano le modificazioni previste all'art. 2369 - quarto comma.

Art. 12

Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constare mediante verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, nei casi di legge, dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri. La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea salvo per i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo. Essi, da scegliersi tra i Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14

Ogni amministratore deve prestare cauzione ai sensi di legge. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata delle funzioni dell'amministratore e non gli verrà rilasciata se non dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio a cui ha partecipato l'amministratore medesimo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Gli Amministratori che non prestino la cauzione entro trenta giorni dalla notizia della nomina, decadono dall'ufficio.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione elegge un Presidente e un Consigliere Delegato, determinando i rispettivi poteri o attribuzioni. Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario anche al di fuori delle persone componenti il Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Consigliere Delegato.

Art. 16

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna nei casi stabiliti dalla legge e tutte le volte che il Presidente, chi ne fa le veci o due Consiglieri ne facciano richiesta. Le convocazioni saranno fatte nel luogo designato nell'apposito avviso da spedirsi per lettera raccomandata a ciascun amministratore almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi urgenti, con avviso telegrafico da spedirsi tre giorni prima, almeno. Non sarà necessaria la convocazione per iscritto qualora siano presenti tutti gli amministratori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta di voti tra gli intervenuti.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed in modo particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'assemblea dei Soci. Il Consiglio ha pertanto la facoltà di deliberare sull'indirizzo da dare alla gestione sociale, installare nuove attrezzature, rilevare impianti già esistenti per l'esercizio dell'attività sociale, acquistare o rendere o assumere partecipazioni presso altre Società; partecipare ad altre aziende o Società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento; concedere ed assumere mutui, prestare garanzie e fidejussioni, anche all'interesse di terzi; consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità. Inoltre, stipulare contratti di qualsiasi natura e comunque assumere obbligazioni di ogni genere, anche cambiarie; promuovere liti e resistervi in ogni ordine e grado della giurisdizione, transigere e compromettere in arbitrî anche amichevoli compositori; compilare anche regolamenti interni per il funzionamento dei vari organi e servizi e tutto ciò con dichiarazione che tale enumerazione di poteri, soltanto esemplificativa, non limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed un giudizio qualsiasi grande ed in qualsiasi sede e dinanzi a qualsiasi Magistratura anche speciale, con facoltà di nominare Avvocati, Procuratori alle liti e Periti, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza o di suo impedimento, disgiuntamente al Consigliere Delegato nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione è remunerato secondo le deliberazioni dell'assemblea.

TITOLO V

CONTROLLO DEI SOCI

Art. 20

Ciascun Socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali. I Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre diritto di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno ed il primo al 31.12.1977. =

Art. 22

Gli utili netti, dopo prelevata la somma del cinque per cento (5%) e destinata come prescritto dall'art. 2428 c.c. alla riserva legale, saranno divisi fra i Soci in proporzione alle quote di ciascuno.

Art. 23

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato, nel termine che verrà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale. I dividendi non riscossi andranno pre-scritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO VIII

COMPETENZA GIUDIZIARIA

Art. 25

L'autorità giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a dirimere le controversie che insorgessero fra la Società e i Soci, gli amministratori ed i liquidatori.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

Per quanto non è espressamente contemplato al presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.